

Accordo intercantonale concernente i contributi cantonali agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni (Accordo sul finanziamento del perfezionamento professionale AFPP)

del 20 novembre 2014

Preambolo

Considerato che

- è necessario assicurare in modo durevole l'assistenza sanitaria alla popolazione da parte di medici specialisti;
- i Cantoni hanno deciso di impegnarsi maggiormente nell'ambito del perfezionamento professionale;
- conseguentemente pure gli ospedali dotati di centri di perfezionamento professionale riconosciuti vanno sostenuti finanziariamente dai Cantoni e che gli oneri differenti che ne risultano vanno compensati tra i Cantoni,

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue:

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ L'Accordo stabilisce l'importo minimo con cui i Cantoni d'ubicazione partecipano ai costi sostenuti dagli ospedali per il perfezionamento professionale strutturato impartito ai medici ai sensi della Legge sulle professioni mediche.

² Esso disciplina inoltre la compensazione dell'ammontare differente dei costi sostenuti dai Cantoni tramite la concessione del contributo minimo ai sensi del capoverso 1.

Art. 2 Contributi dei Cantoni d'ubicazione

¹ I Cantoni d'ubicazione versano agli ospedali ogni anno e per ogni medico che sta seguendo un perfezionamento professionale (equivalente ad un tempo pieno) un importo forfettario di CHF 15'000, a condizione che i medici in questione al momento dell'ottenimento dell'attestato di ammissione all'università siano stati domiciliati in uno dei Cantoni firmatari dell'Accordo.

² Non vengono compensati tra i Cantoni eventuali contributi più elevati dei Cantoni d'ubicazione o contributi dei Cantoni d'ubicazione per medici che al momento dell'ottenimento dell'attestato di ammissione all'università non erano domiciliati in uno dei Cantoni firmatari dell'Accordo.

³ I Cantoni d'ubicazione verificano se i centri di perfezionamento professionale dei propri ospedali dispongono di un riconoscimento ai sensi del Regolamento per il perfezionamento professionale accreditato dalla Confederazione.

⁴ Il contributo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 sarà adeguato di volta in volta all'evoluzione dei prezzi, se l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) ha subito un aumento di almeno il 10 per cento. L'indice di base è lo stato dell'IPC al momento della stipulazione dell'Accordo (base dicembre 2010 = 100). I dettagli verranno disciplinati dal regolamento esecutivo che sarà emanato in conformità con l'articolo 6 capoverso 2. La decisione va presa entro il 30 giugno con effetto a partire dall'anno civile successivo.

Art. 3 Numero di medici che seguono un perfezionamento professionale

Il numero di medici (equivalenti ad un tempo pieno) per i quali gli ospedali ricevono dei contributi è stabilito in base al rilevamento dell'Ufficio federale di statistica (UST). Restano riservate correzioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e basate sulla valutazione dell'attendibilità ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lett. e.

Art. 4 Cantone d'ubicazione

Il Cantone d'ubicazione è il Cantone in cui si trova l'ospedale.

Art. 5 Calcolo della compensazione

¹ La compensazione tra i Cantoni viene calcolata seguendo i seguenti passi:

1. Determinazione per ogni Cantone dei contributi da versare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1;
2. Somma dei contributi da versare da parte di tutti i Cantoni firmatari del presente Accordo;
3. Divisione di tale somma per il numero di abitanti dei Cantoni firmatari dell'Accordo;

4. Moltiplicazione del contributo medio pro capite di ogni Cantone firmatario dell'Accordo per il relativo numero di abitanti;
5. Confronto del contributo di ogni Cantone firmatario dell'Accordo con i valori medi;
6. La differenza dei valori ai sensi del passo 5 costituisce l'importo da versare risp. da riscuotere quale compensazione dal Cantone firmatario dell'Accordo.

² La compensazione viene effettuata annualmente.

Art. 6 Assemblea dei Cantoni firmatari dell'Accordo

¹ L'esecuzione del presente Accordo compete all'assemblea dei Cantoni firmatari del medesimo (assemblea).

² All'assemblea competono le seguenti mansioni:

- a. elezione del presidente;
- b. emanazione di un regolamento esecutivo;
- c. scelta dell'amministrazione;
- d. adeguamenti del contributo minimo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4;
- e. verifica dell'attendibilità degli equivalenti ad un tempo pieno ai sensi dell'articolo 3;
- f. determinazione della compensazione ai sensi dell'articolo 5;
- g. resoconto annuo ai Cantoni firmatari dell'Accordo.

³ Le decisioni dell'assemblea necessitano dell'unanimità. Le decisioni ai sensi del capoverso 2 lett. d, e, f si applicano a partire dall'anno successivo.

Art. 7 Spese d'esecuzione

Le spese d'esecuzione del presente Accordo sono assunte dai Cantoni firmatari, in virtù del numero di abitanti.

Art. 8 Risoluzione delle controversie

I Cantoni firmatari dell'Accordo s'impegnano ad applicare, prima di adire il Tribunale federale, la procedura di risoluzione delle controversie disciplinata nella Parte IV della CQI¹.

Art. 9 Adesione

L'adesione al presente Accordo diviene effettiva con la comunicazione all'indirizzo della CDS.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore quando vi avranno aderito almeno 18 Cantoni. Deve essere portato a conoscenza della Confederazione.

Art. 11 Dimissioni e cessazione dell'Accordo

¹ Ogni Cantone firmatario dell'Accordo può decidere di dimissionare e di ritirarsi dalla partecipazione all'Accordo mediante una dichiarazione indirizzata alla CDS. La dimissione sarà valida per la fine dell'anno civile successivo alla dichiarazione e sancisce la cessazione dell'Accordo, se a causa della dimissione il numero di Cantoni firmatari risulterà essere inferiore alle 18 unità.

² La dimissione può essere dichiarata al più presto per la fine del 5° anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 12 Durata di validità

L'Accordo è di durata illimitata.

¹ Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).

Berna, 20 novembre 2014

A nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

Il presidente

Il segretario centrale

Philippe Perrenoud
Consigliere di Stato

Michael Jordi

Allegato

Tabella dei contributi da versare risp. da riscuotere dai Cantoni quale compensazione

Cantoni	CHF (Dati 2012)
AG	-2'060'701
AI	-263'102
AR	-148'185
BE	-159'366
BL	-1'233'508
BS	7'238'745
FR	-1'468'716
GE	2'408'753
GL	-274'558
GR	-147'664
JU	-344'321
LU	-1'086'142
NE	-440'142
NW	-410'503
OW	-363'622
SG	169'787
SH	-419'773
SO	-1'520'352
SZ	-1'675'471
TG	-1'146'256
TI	-71'503
UR	-322'216
VD	3'677'783
VS	-928'977
ZG	-1'005'656
ZH	1'995'666

Prima dell'entrata in vigore dell'Accordo la tabella sarà aggiornata con le ultime basi di dati disponibili ai sensi degli articoli 3 e 5.